

M - TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE LAVORO -
06-06-2016 N. 125 - EST. DOTT. VACCARI -
- LAVORO SUBORDINATO - Sentenza n. 125/2016 pubbl. il 06/06/2016
- LAVORO DOMESTICO - MODALITA' DEL RAPPORTO - RG n. 611/2012
N. R.G. 611/2012 - RETRIBUZIONE -



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Vaccari
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 611/2012 promossa da:

(C.F. , nata in , il e residente a ,
strada n. rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso introduttivo
dall'avv. FIORINI FABRIZIO e dall'avv. BOVA ANNALISA ed elettivamente domiciliata in
MODENA VIA EMILIA EST 18 presso i difensori

RICORRENTE

contro

(C.F.), nata a . () il e residente
a via n. rappresentata e difesa per procura a margine della memoria di
costituzione dall'avv. RATTI UGO e dall'avv. RATTI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata in
MODENA LARGO FRANCESCO TORTI 4 presso i difensori avv. RATTI UGO

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte ricorrente come da pag. 6 del ricorso introduttivo
Conclusioni di parte resistente come da pag. 16-17 della memoria di costituzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 22/5/2012 premesso:
- di avere prestato attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 28/12/2010 al 10/9/2011 alle dipendenze di con mansioni di collaboratrice domestica assistente familiare categoria CS del CCNL Lavoro Domestico in favori degli anziani genitori della datrice di lavoro e pur essendo il rapporto di lavoro stato regolarizzato solo dal febbraio 2011;
- di non avere usufruito dei riposi giornalieri, ma solo di quelli settimanali il mercoledì dalle 13.00 alle 18.00 e la domenica dalle 8.00 alle 20.00 prestando per il resto attività lavorativa 24 ore al giorno occupandosi dell'accudimento dei due anziani compresa la somministrazione dei medicinali, la pulizia della casa, il lavaggio della biancheria e la preparazione dei pasti;

Firmato Da: VACCARI VALERIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 12e025



- di non avere ricevuto la retribuzione della mensilità di settembre 2011;
- di essere rimasta creditrice della somma di € 10.589,91

chiedeva la condanna di _____ al pagamento della somma predetta o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituiva in giudizio _____ affermando:

- che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio alla fine di dicembre del 2010 senza potere essere regolarizzato per discrasia tra i dati della _____ risultanti dalla carta di identità e quelli risultanti al Ministero Interno/Agenzia Entrate/INPS tanto che la parte ricorrente anche nella prima busta paga si sottoscriveva con il cognome di _____ oltre che di _____;
- che il contratto di lavoro, dopo che la ricorrente aveva sanato la sua posizione, era stato regolarmente sottoscritto e quindi regolarizzato sia dal punto di vista contributivo che amministrativo anche per il precedente periodo;
- che la prestazione resa si era modulata secondo il contratto sottoscritto usufruendo la ricorrente dei riposi giornalieri oltre che della disponibilità delle sorelle e di essa resistente all'assistenza degli anziani genitori tanto che sovente le sorelle si recavano in visita dispensando la ricorrente dagli obblighi di assistenza;
- che la ricorrente aveva usufruito di un periodo di ferie dal 5 al 18 luglio 2011;
- che la ricorrente aveva sempre ricevuto i dovuti corrispettivi sottoscrivendo mensilmente le buste paga unitamente a separata dichiarazione di aver ricevuto la propria spettanza e di non avere null'altro a pretendere ex art. 2113 c.c.;
- che solo l'assegno relativo alla mensilità di settembre 2011 era stato rifiutato dalla _____ rimanendo così la mensilità impagata.

Eccepeva la decadenza della ricorrente dall'impugnazione ex art. 2113 c.c. delle liberatorie sottoscritte per inutile decorso del termine semestrale, la natura negoziale delle quietanze a saldo sottoscritte con conseguente liberazione della resistente da ogni debenza economica e concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate.

Istruita la causa a mezzo di produzione documentale e di assunzione testimoniale essa era decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo.

Parte resistente ha prodotto agli atti contratto individuale di lavoro del 1/2/2011 sottoscritto tra le parti avente ad oggetto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time in qualità di collaboratrice familiare convivente e mansioni di badante inquadrata al livello C Super – assistente di persone non autosufficienti - ivi compresa l'attività inerente le esigenze di vitto e di pulizia della casa per la durata oraria di 54 ore settimanali distribuite dal lunedì al sabato con rispetto della durata massima di dieci ore giornaliere non consecutive.

Risulta inoltre sulla base della documentazione prodotta l'intervenuta regolarizzazione del rapporto di lavoro con versamento dei relativi contributi per tutto il periodo di durata della prestazione di lavoro.

Sono state inoltre prodotti agli atti documenti intitolati "ricevuta liberatoria" sottoscritti per ciascun mese dal marzo 2011 al settembre 2011 nei quali la ricorrente dichiara di non avere più nulla a pretendere dalla sig _____ per la mensilità in intestazione in dipendenza del rapporto di lavoro e per qualsiasi titolo, ragione e pretesa essendo stata soddisfatta di ogni suo avere, anche in via transattiva.

Il rapporto poi risulta documentalmente essersi concluso a seguito di lettera di recesso della parte datoriale consegnata a mano in data 10/9/2010.

Quanto ai tempi ed agli orari della prestazione resa _____ dalla istruttoria emerge quanto segue.

_____, sorella di _____ ha riferito "*L'orario di lavoro della ricorrente era di 54 ore la settimana. La domenica non lavorava ed anche il mercoledì fruiva di 5-6 ore di riposo. La dormiva presso l'abitazione dei miei genitori in una camera a lei riservata. (...) La domenica ed i giorni festivi la _____ si allontanava alle 8.00 del mattino e faceva rientro alle 20.00 – 20.30 Noi sorelle ci alternavamo negli orari in cui la Mare doveva usufruire dei riposi per l'accudimento dei nostri*



genitori. Mia sorella che abita al piano di sopra rispetto ai miei genitori era disponibile continuamente a intervenire in caso di necessità. E' capitato che in occasione di accessi miei e delle mie sorelle all'abitazione dei genitori la [redacted] fosse dispensata dal servizio ancorchè ci si trovasse in orario di lavoro. Ricordo che la [redacted] ha chiesto in due circostanze un permesso notturno di allontanarsi dalla abitazione ed tale permesso gli è stato accordato. Ricordo che nel mese di luglio la [redacted] andò in ferie. Quel mese mio padre era in un centro assistenza anziani di [redacted]".

[redacted], consulente del lavoro incaricata di redigere le buste paga per conto di [redacted] ha riferito "Preciso che avevo scritto una liberatoria con riguardo alla programmazione del lavoro con riguardo a ferie, riposi giornalieri e settimanali poi spiegata in maniera dettagliata alla ricorrente alla quale chiesi se aveva capito e lei mi disse di sì. (...) Ogni volta che andavo a consegnare le buste paga la ricorrente mi confermava che rispettava le festività e le giornate di riposo".

[redacted] vicina di casa della famiglia [redacted] ha affermato: "Ricordo che la ricorrente ha usufruito dei riposi infrasettimanali il mercoledì e la domenica, ma non di quelli giornalieri. A riguardo ricordo che quanto la aspettavo per un caffè mi diceva che non poteva venire perché impegnata al lavoro. So che la sig. [redacted] era molto malata e che aveva bisogno di assistenza di notte come mi riferivano la ricorrente e la resistente. Mi dicevano che non ogni notte, ma ogni tanto la sig. [redacted] si svegliava di notte. (...) Ero a conoscenza di un foglio relativo all'attività mensile che veniva fatto sottoscrivere alla ricorrente, foglio che la stessa ricorrente mi aveva fatto vedere che diceva doveva sottoscrivere altrimenti non l'avrebbero pagata. La sig. [redacted] mi diceva che in quei fogli erano indicati quei riposi giornalieri di cui in realtà non usufruiva (...)".

Quanto alle condizioni di salute ed alle necessità di accudimento di [redacted] di [redacted] dall'istruttoria emerge quanto segue.

[redacted] medico di base di [redacted] e [redacted] ha riferito "soffre di patologie, ma nel periodo dicembre 2010 settembre 2011 era in grado di deambulare con un bastone, era in grado di alzarsi da solo da letto, porta un sacchetto per le feci in quanto operato all'intestino di colostomia, ma era in grado di cambiare autonomamente il sacchetto, si alimentava da solo. Il medesimo non aveva una terapia farmacologica che prevedesse assunzione di farmaci in orario notturno. Nel periodo dicembre 2010 - settembre 2011 [redacted] soffriva di una forma iniziale di demenza su base artereosclerotica con vuoti saltuari di memoria. La stessa era autonoma, in grado di deambulare tanto che usciva anche da sola di casa, si recava anche presso il mio studio medico autonomamente, non aveva una terapia farmacologica che prevedesse la somministrazione di medicinali in orario notturno. (...) [redacted] era certamente in grado di assumere i farmaci in autonomia. La [redacted] all'epoca mi pare non avesse alcuna terapia specifica, forse prendeva qualcosa per la pressione".

[redacted] ha affermato "né io né mia moglie avevamo necessità di essere aiutati nell'alzarci. Non mi aiutava ad andare in bagno, mentre mia moglie era aiutata da lei per il bagno. La [redacted] non si occupava della spesa e della preparazione dei pasti, ero solito prepararli io poichè ho sempre fatto il cuoco. La [redacted] lavava con la lavatrice e stirava e faceva le pulizie di casa. Io ero autonomo nella assunzione dei medicinali. Per mia moglie non ricordo".

[redacted] ha riferito "Mio padre era autonomo nella alzata dal letto, mia madre abbisognava di aiuto. La [redacted] preparava la colazione, effettuava la pulizia dei locali ed il lavaggio della biancheria, preparava il pranzo e la cena aiutata da mio padre, non era tenuta a fare la spesa. Mia madre al pomeriggio si riposava in poltrona e non andava a letto".

[redacted] ha affermato "Posso dire di essere a conoscenza che il sig. [redacted] era molto malato. So che la sig. [redacted] era molto malata".

Orbene non risulta in contestazione tra le parti che sia tuttora dovuto il corrispettivo relativo alla mensilità di settembre 2011.

La istruttoria ha viceversa sconfessato la debenza degli ulteriori importi rivendicati.



Quanto alla fruizione da parte della ricorrente dei riposi settimanali nelle giornate del mercoledì e della domenica tutti i testi sentiti compresi quelli adottati dalla ricorrente hanno confermato che la stessa ne usufruiva regolarmente.

Con riferimento alla mancata fruizione dei riposi giornalieri unico teste che ha riferito in ordine a tale circostanza risulta la teste [redacted]. Peraltro la dichiarazione resa si appalesa ad un esame specifico inidonea ad acclarare la mancata possibilità di fruire dei riposi. Ed invero la teste riferisce che la ricorrente in occasione di appuntamenti presi per consumare insieme un caffè poi diceva di non potere presenziare perché impegnata al lavoro. Quanto riferito accredita come la [redacted] fissando appuntamento nel corso delle giornate di lavoro, si comportasse come se effettivamente potesse fruire dei momenti di riposo destinandoli quindi all'incontro con conoscenti ed amici. Sicché la sopravvenuta impossibilità poi di presenziarvi appare costituire una deroga all'ordinario regime che la facultava a periodi di riposo giornalieri piuttosto che dimostrativa dell'impossibilità di usufruire dei riposi. Peraltro non essendo identificato un orario specifico nel quale fruire dei riposi è ben possibile che, a fronte di una sopraggiunta necessità, l'orario del riposo fosse posticipato.

La teste [redacted] accredita come vi fosse una assidua presenza delle figlie presso l'abitazione dei genitori tanto che la [redacted] era anche esentata dal prestare parte dell'orario pattuito e la teste assume che le [redacted] al momento della consegna delle buste paga confermava che di avere usufruito di tali riposi.

Non si ritiene pertanto raggiunta la prova gravante sulla ricorrente della mancata fruizione dei riposi.

Quanto alla necessità di assistenza in orario notturno unico teste che riferisce la circostanza de re lato è la [redacted] segnatamente per risvegli notturni di

Tale circostanza peraltro non direttamente nella sfera di conoscenza della dichiarante appare smentita dalla ulteriore istruttoria.

Ed invero il medico di base, per il ruolo rivestito pienamente a conoscenza delle condizioni cliniche degli assistiti oltre che in posizione di piena terzietà rispetto ai fatti, ha riferito che all'epoca la [redacted] era affetta da una forma iniziale di demenza su base artereosclerotica con vuoti saltuari di memoria, che era autonoma, in grado di deambulare tanto da recarsi da sola presso lo studio medico e non aveva terapia farmacologica che prevedesse la assunzione di farmaci i orario notturno. Non appare pertanto in essere alcuna malattia o difetto di autonomia tale da implicare interventi in orario notturno sicché pare da escludersi che le [redacted] potesse essere tenuta a svolgere attività di lavoro nottetempo.

Anche per [redacted] la situazione clinica descritta appare tale da non necessitare di assistenza notturna poiché egli era in grado di alzarsi e di deambulare seppure con un bastone e non doveva assumere farmaci in orario notturno. Lo stesso peraltro anche alla escussione testimoniale intervenuta due anni e mezzo dopo la cessazione del rapporto di lavoro è apparso lucido ed in condizioni ben diverse da quelle descritte in ricorso.

Anche sotto tale profilo deve ritenersi inidonea la prova ad accertare lo svolgimento di lavoro eccedente quello contrattuale.

Le ulteriori domande proposte devono pertanto essere rigettate.

Il rigetto nel merito della sussistenza del diritto alle retribuzioni per orario di lavoro eccedente quello contrattuale esime dall'esame della eccezione di decadenza solleva dalla resistente che deve ritenersi assorbita.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 cpc,
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuta e condanna [redacted] al pagamento in favore di [redacted] della somma di €
780,22 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
rigetta nel resto;



dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
Modena 20/4/2016

Il Giudice
dott. Valeria Vaccari

